

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;

Preso atto che l’articolo 20 della citata legge regionale stabilisce che la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile e ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature in conseguenza di eventi calamitosi di cui all’articolo 12 della stessa;

Preso atto che l’articolo 21 della citata legge regionale stabilisce che la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale agli agricoltori, ai coltivatori diretti, agli affittuari, ai piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie, nonché aziende agricole che abbiano subito danni alla coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, ai fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole, o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché ai muri di sostegno, alle strade poderali, agli acquedotti aziendali, agli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica, in conseguenza di eventi calamitosi di cui all’articolo 12 della stessa;

Preso atto che l’articolo 22 della citata legge regionale stabilisce che la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale a favore di proprietari di immobili di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori, e di proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi, nonché per i danni subiti dai proprietari per beni mobili, ad esclusione dei beni considerati di lusso, che abbiano subito danni a seguito di eventi calamitosi di cui all’articolo 12 della stessa;

Preso atto che l’articolo 23 della succitata legge regionale disciplina i limiti di cumulo ed esclusione dai contributi, l’articolo 24 disciplina l’erogazione di contributi su danni oggetto di copertura assicurativa e l’articolo 25 stabilisce, tra l’altro, che la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a definire i criteri per la determinazione del danno ritenuto ammissibile;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 5 marzo 2001 recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per la valutazione dei danni ritenuti ammissibili a contributo, conseguenti a calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 5/2001 ed in attuazione dell’articolo 25 della legge stessa”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 573 del 5 marzo 2001, recante “Procedimenti amministrativi, criteri e modalità per i contributi regionali di cui alla l.r. 18 gennaio 2001, n. 5, applicazione degli stessi all’alluvione ottobre 2000”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 18 giugno 2001, recante “Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta n. 573 del 5 marzo 2001 “Procedimenti amministrativi, criteri e modalità per i contributi regionali di cui alla l.r. 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile). Applicazione degli stessi all’alluvione ottobre 2000”;

Considerato che gli uffici preposti all'istruttoria delle pratiche hanno riscontrato, nell'applicazione dei criteri e delle modalità per la valutazione del danno, tipologie e misure dei contributi, approvati con le suddette deliberazioni di Giunta, la necessità di modificare la misura percentuale di contributo nel caso di non ripristino di immobili tenuti a disposizione, di proporre gli importi dei contributi in Euro, nonché di chiarire alcuni aspetti normativi quali l'ammissione a contributo dell'IVA, l'erogazione di acconti, l'obbligo di presentazione di perizia asseverata e la non ammissibilità a contributo nel caso di non ripristino di muri di sostegno, strade poderali, di acquedotti aziendali, di impianti di irrigazione e di produzione di energia elettrica;

Ritenuto opportuno modificare e riapprovare integralmente i criteri, le modalità, le tipologie e le misure dei contributi di cui degli articoli 20, 21 e 22 in attuazione dell'articolo 25 della legge stessa e procedere, pertanto, alla revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 5 marzo 2001, n. 573 del 5 marzo 2001 e n. 2185 del 18 giugno 2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del bilancio di gestione con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto l'obiettivo n. 07.10.09 "Gestione degli interventi volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi";

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Protezione Civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lett. c) c 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile, Roberto Vicquéry;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 5 marzo 2001, n. 573 del 5 marzo 2001 e n. 2185 del 18 giugno 2001;
- 2) di approvare i criteri e le modalità per la valutazione dei danni, delle tipologie e delle misure dei contributi erogabili per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile", nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 3) di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle domande pervenute a far data dall'approvazione della stessa;
- 4) di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO, DELLA TIPOLOGIA E DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO EROGABILE, PER DANNI SUBITI A CAUSA DI CALAMITA' NATURALI, CATASTROFI. O ALTRI EVENTI CALAMITOSI DI CUI AGLI ARTICOLI 20, 21 E 22.

1. Sono ammissibili a contributo i danni subiti a causa di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, decretati dal Presidente della Regione, da parte di imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché tutte le altre imprese commerciali, ai sensi dell'art. 2195 del Codice Civile, e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature.

a) Nel caso di ripristino degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa e di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento calamitoso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale è concesso un contributo nella misura del 70% dell'importo del danno ritenuto ammissibile per l'immobile, e un contributo nella misura del 70% dell'importo del danno ritenuto ammissibile per i macchinari, le scorte e le attrezzature. Il totale dei due contributi concessi non può superare l'importo massimo di euro 500.000 (cinquecentomila). Nel caso in cui il titolare degli immobili ed il titolare dell'impresa siano soggetti diversi e il totale dei contributi, calcolati al 70%, superi la cifra di euro 500.000 (cinquecentomila), i singoli contributi relativi ai predetti soggetti sono concessi in base alla proporzione tra i contributi calcolati sul danno complessivo e il contributo calcolato sul danno subito dal singolo titolare, fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di euro 500.000 (cinquecentomila), secondo il seguente calcolo:

importo dei contributi calcolati sul danno complessivo : importo del contributo calcolato sul danno subito dal singolo titolare = contributo massimo complessivo erogabile : x (contributo singolo erogabile).

b) Nel caso di non ripristino degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa e di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento calamitoso è concesso un contributo nella misura del 40% dell'importo del danno ritenuto ammissibile per l'immobile, e un contributo nella misura del 40% dell'importo del danno ritenuto ammissibile per i macchinari, le scorte e le attrezzature. Il totale dei due contributi concessi non può superare l'importo massimo di euro 150.000 (centocinquantamila). Nel caso in cui il titolare degli immobili ed il titolare dell'impresa siano soggetti diversi e il totale dei contributi, calcolati al 40%, superi la cifra di euro 150.000 (centocinquantamila), i singoli contributi relativi ai predetti soggetti sono concessi in base alla proporzione tra i contributi calcolati sul danno complessivo e il contributo calcolato sul danno subito dal singolo titolare, fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di euro 150.000 (centocinquantamila), secondo il seguente calcolo:

importo dei contributi calcolati sul danno complessivo: importo del contributo calcolato sul danno subito dal singolo titolare = contributo massimo complessivo erogabile : x (contributo singolo erogabile).

- c) Nel caso di non ripristino degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa e di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento calamitoso in altra parte del territorio regionale è concesso un contributo nella misura del 40% dell'importo del danno ritenuto ammissibile per l'immobile nel limite massimo di euro 75.000 (settantacinquemila), e un contributo nella misura del 70% dell'importo del danno ritenuto ammissibile per i macchinari, le scorte e le attrezzature nel limite massimo di euro 500.000 (cinquecentomila). Il totale dei due contributi concessi non può superare l'importo massimo di euro 500.000 (cinquecentomila). Nel caso in cui il totale dei contributi, calcolati al 40% per gli immobili e al 70% per i macchinari, le scorte e le attrezzature, superi la cifra di euro 500.000 (cinquecentomila), i singoli contributi sono concessi in base alla proporzione tra i contributi calcolati sul danno complessivo e il contributo calcolato sul danno agli immobili (o ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature), fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di euro 500.000 (cinquecentomila), secondo il seguente calcolo:
importo del contributo calcolato sul danno complessivo : importo del contributo calcolato sul danno agli immobili (o ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature) = contributo massimo complessivo erogabile : x (contributo singolo erogabile).
Qualora l'importo derivante dalla proporzione suddetta sia superiore al predetto limite massimo di euro 75.000 (settantacinquemila) per gli immobili, l'eccedenza è attribuita al contributo concernente i macchinari, le scorte e le attrezzature, fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di euro 500.000 (cinquecentomila).
- d) Nel caso di ripristino degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa e di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento calamitoso è concesso un contributo nella misura del 70% dell'importo del danno ritenuto ammissibile per l'immobile nel limite massimo di euro 500.000 (cinquecentomila), e un contributo nella misura del 40% dell'importo del danno ritenuto ammissibile per i macchinari, le scorte e le attrezzature nel limite massimo di euro 75.000 (settantacinquemila). Il totale dei due contributi concessi non può superare l'importo massimo di euro 500.000 (cinquecentomila). Il contributo massimo concesso singolarmente, nel limite totale di cui sopra, sarà calcolato proporzionalmente al danno complessivo totale. Nel caso in cui il totale dei contributi, calcolati al 70% per gli immobili e al 40% per i macchinari, le scorte e le attrezzature, superi la cifra di euro 500.000 (cinquecentomila), i singoli contributi sono concessi in base alla proporzione tra i contributi calcolati sul danno complessivo e il contributo calcolato sul danno agli immobili (o ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature), fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di euro 500.000 (cinquecentomila), secondo il seguente calcolo:
importo del contributo calcolato sul danno complessivo : importo del contributo calcolato sul danno agli immobili (o ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature) = contributo massimo complessivo erogabile : x (contributo singolo erogabile).
Qualora l'importo derivante dalla proporzione suddetta sia superiore al predetto limite massimo di euro 75.000 (settantacinquemila) per i macchinari, le scorte e le attrezzature, l'eccedenza è attribuita al contributo concernente gli immobili, fermo restando il limite di contributo massimo complessivo erogabile di euro 500.000 (cinquecentomila).
- e) Il contributo è ammesso anche per il ripristino di beni di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, previa autorizzazione e nulla-osta del proprietario e/o comproprietario.

- f) Per la ricostituzione delle scorte danneggiate, la perizia dovrà indicare il valore delle scorte risultante dai documenti di bilancio, o in assenza di questi ultimi, da idonea documentazione contabile, mediante l'indicazione della loro quantità e del loro costo unitario e sarà ammesso a contributo il solo costo per il loro ripristino, nel limite del loro valore.
- g) Sono indennizzabili solamente le attrezzature e i macchinari risultanti nei libri contabili, o documentate con fatture di acquisto.
- h) E' ammesso a contributo il ripristino, mediante riparazione o riacquisto di beni strutturali, qualificabili effettivamente quali beni strutturali per l'attività imprenditoriale, di attrezzature e macchinari danneggiati. La perizia dovrà descrivere i beni strumentali in modo da consentirne una precisa individuazione e dovrà stimare i danni subiti, quantificandoli in base al valore dei beni danneggiati, tenendo conto del valore della vita residua degli stessi e tenendo a debito conto della funzionalità degli stessi rispetto all'attività dell'Impresa.

In considerazione della notevole variabilità del numero degli anni di vita probabile per i diversi tipi di macchinari e attrezzature, il calcolo del coefficiente di deprezzamento, con interpolazione lineare per gli anni interessati è calcolato come da tabella sotto riportata:

Durata macchinari o attrezzature - Anni 10 -	
ETA'	DEPREZZAMENTO
1	20%
7	50%
10	90%

Durata macchinari o attrezzature - Anni 5 -	
ETA'	DEPREZZAMENTO
2	20%
4	50%
5	90%

La perizia deve inoltre evidenziare le modalità di determinazione della spesa massima ammissibile, la quale è derivata dalla convenienza risultante tra la spesa di riacquisto del bene stesso, avente caratteristiche equivalenti a quello danneggiato e/o distrutto, o dalla spesa della sua riparazione.

2. Sono ammissibili a contributo i danni subiti a causa di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, decretati dal Presidente della Regione, da parte di agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie, nonché aziende agricole, che abbiano subito danni alla coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, ai fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole, o alla trasformazione, conservazione o vendita dei prodotti, nonché ai muri di sostegno, alle strade poderali, agli acquedotti aziendali, agli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica. Per tutte le altre tipologie di danno si deve fare riferimento alle leggi di settore.

- a) Il contributo, per i soggetti che hanno subito danni a immobili o infrastrutture attinenti l'attività agricola, è concesso nella misura percentuale del 70% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento calamitoso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, nel limite massimo complessivo di euro 500.000 (cinquecentomila).

- b) Il contributo, per i soggetti che hanno subito danni a immobili o infrastrutture attinenti l'attività agricola, è concesso nella misura percentuale del 40% dell'importo del danno ritenuto ammissibile nel caso di non ripresa dell'attività, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila).
 - c) Il contributo non è ammesso in caso di non ripristino di muri di sostegno, di strade poderali, di acquedotti aziendali, di impianti di irrigazione e di produzione di energia elettrica.
 - d) E' stabilito un indennizzo per i terreni non ripristinabili o andati completamente perduti o inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti, considerando, come valore massimo del contributo, quello tabellare, senza integrazione regionale, previsto in caso di esproprio del terreno stesso, riferito al momento del verificarsi dell'evento.
 - e) Nella documentazione fiscale di riscontro, per lavori di ripristino di muri di sostegno, strade poderali, impianti di irrigazione e acquedotti aziendali, è ammessa l'autocertificazione per lavori in economia eseguiti direttamente dal richiedente, per la totalità del danno e per un importo massimo di euro 5.000 (cinquemila) per le altre tipologie di danni ammessi a contributo.
3. Sono ammissibili a contributo i danni subiti a causa di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, decretati dal Presidente della Regione, da parte di: proprietari di immobili c/o loro pertinenze, sede di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori, e proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi.
- a) Si considera immobile adibito ad abitazione principale e/o pertinenze allo stesso, le unità sede della residenza del richiedente, dei figli e dei genitori, tutti gli altri immobili sono considerati unità tenute a disposizione o concesse in locazione a terzi e/o pertinenze.
 - b) Il contributo è concesso, nel caso di ripristino, nella misura percentuale del 60% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, per i proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e/o pertinenze alla stessa.
 - c) Il contributo è concesso, nel caso di ripristino, nella misura percentuale del 40% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, per i proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi.
 - d) Il contributo è concesso, nel caso di non ripristino, nella misura percentuale del 40% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, per i proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e/o pertinenze alla stessa.
 - e) Il contributo è concesso, nel caso di non ripristino, nella misura percentuale del 30% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, per i proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi.
 - f) Nel caso di "condominio", l'Amministratore può richiedere, nel solo caso di ripristino del danno, il contributo, limitatamente alle parti comuni dell'immobile e pertinenze. Nel caso in cui, all'interno del condominio, vi sia almeno una unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima casa), per le parti comuni spetta un contributo nella misura percentuale del 60% del valore dei danni subiti. Nel caso in cui, all'interno del condominio, non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso abitazione principale, il contributo spetta nella misura percentuale del 40% del valore dei danni subiti.
4. L'ammontare del contributo è valutato sulla base di perizia di stima asseverata del danno.

5. Non sono ammessi a contributo i danni subiti da unità immobiliari difformi o prive di autorizzazione o concessione edilizia.
6. Sono ammessi a contributo i danni subiti dai locali accessori all'unità immobiliare, quali cantina, autorimessa, locali di servizio, relativi impianti, ecc. e le aree di pertinenza dell'unità. Gli impianti fissi esterni quale cisterne o bomboloni sono valutati senza alcun riferimento al loro contenuto.
7. La perizia di stima, redatta nella forma di computo metrico estimativo, deve fare riferimento all'Elenco Prezzi Regionale di riferimento, a garanzia della omogeneità delle valutazioni dell'intervento, tendente a restituire la situazione precedente al danneggiamento.
8. Le spese di miglioria non sono ammesse a contributo.
9. La stima deve altresì tenere conto del deprezzamento del bene, il quale viene stabilito in relazione alla vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad altre circostanze concomitanti, come da tabella sotto riportata, con interpolazione lineare per gli anni intermedi:

ETÀ DELL'EDIFICIO, RIFERITA ALL'ANNO DICOSTRUZIONE O DI UN ULTIMO RESTAURO E/O RISTRUTTURAZIONE	DEPREZZAMENTO
5 ANNI	2%
10 ANNI	4%
15 ANNI	6%
20 ANNI	9%
25 ANNI	12%
30 ANNI	15%
35 ANNI	20%
40 ANNI	25%
45 ANNI	30%
50 ANNI	35%
OLTRE 50 ANNI	40%

10. Il contributo ammissibile per le spese di perizia è fissato nella misura percentuale prevista per ogni tipologia di danno indicato dai presenti criteri.
11. Le spese tecniche sostenute per il ripristino sono ammissibili nella misura percentuale massima del 10% del danno ritenuto ammissibile.
12. Ai sensi dell'art. 24 della l.r. 5/2001, le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da Compagnie assicurative sono dedotte dall'importo del danno ritenuto ammissibile. Qualora il risarcimento ottenuto corrisponda ad almeno il 60% dell'importo del danno ammissibile, il contributo viene erogato integralmente per la parte residua dell'importo del danno stesso, nel limite massimo previsto. Nel caso il risarcimento ottenuto sia inferiore al 60% dell'importo del danno ammissibile, il contributo è concesso, comunque, limitatamente alla parte residua dell'importo del danno ammissibile, nella misura percentuale prevista dai presenti criteri, nel limite massimo previsto.

13. E' ammessa la possibilità di concedere acconti, suffragati dalla relativa documentazione fiscale di riscontro, tenuto conto, comunque del ripristino effettivo.
14. La liquidazione totale è subordinata alla presentazione di una dichiarazione finale di riscontro alla perizia e all'esecuzione dei lavori in conformità alle vigenti norme e disposizioni di urbanistica, igiene, tutela del paesaggio e vincolo idrogeologico, alla dimostrazione della documentazione fiscale probante a giustificazione del contributo richiesto, nonché, per le imprese produttive, ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettivo ritorno alla normale attività produttiva dei settori danneggiati.
15. Nella documentazione fiscale di riscontro è ammessa, per i punti 1 e 3, l'autocertificazione per lavori in economia eseguiti direttamente dal richiedente, per un importo massimo di euro 5.000 (cinquemila).
16. Sono ammessi a contributo anche gli immobili, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, in corso di costruzione, che abbiano o che non abbiano subito danni e che venendo a trovarsi in zone dichiarate inedificabili, a causa dell'evento calamitoso, non possono essere ultimati. La valutazione dovrà tenere conto della situazione dei lavori al momento dell'evento.
17. Ai sensi dell'art. 23 della l.r. 5/2001, i contributi non sono cumulabili con altri contributi previsti da norme comunitarie, statali o regionali per le medesime finalità, è fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli e le somme già percepite sono considerate anticipazioni rispetto alle provvidenze più favorevoli.
18. Nel limite massimo del danno ammissibile netto, a rendicontazione sono ammessi a contributo, per i danni subiti da immobili non di proprietà di imprese, gli oneri fiscali (IVA) desunti dalla documentazione fiscale di riscontro, nella misura percentuale ammissibile.